



UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO
(Provincia di Modena)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

Unità operativa territoriale per i Comuni di Lama Mocogno, Polinago, Montecreto, Sestola e Fanano

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E LAVORAZIONE DI CIPPATO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI SESTOLA.

CODICE CIG DI GARA: 783530061A

Prot. n. 4009

PREMESSE

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016, messa a disposizione dall'Agenzia Regionale Intercent-ER. Per l'espletamento della presente gara le Centrali di Committenza dell'Unione dei Comuni del Frignano si avvale del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto (Sistema) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

Tramite il Sito si accederà alla procedura e alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- ☐ un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- ☐ la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- ☐ la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 1.1 **"Registrazione delle ditte"**.

REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nelle presenti norme di gara nel bando, le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

NORME DI GARA

IMPORTO FORNITURA

II.2.1) IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA : € 149.850,00.

PARAGRAFO A) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

SOGGETTI AMMESSI:

Sono ammessi gli operatori economici di cui all'art. 45 del Dlgs 50/2016 e s.m.:

- a) impresa singola;
- b) consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs n. 50/2016 e s.m.. Il consorzio è tenuto ad indicare in sede di gara per quali consorziati concorre;
- c) Associazioni temporanee di impresa e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f) del Dlgs 50/2016 e s.m. **di tipo orizzontale.**

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale

I concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere, i seguenti requisiti:

-Requisiti di ordine generale:

a) assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del D.lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.;

[Nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici]: Il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento;

-Requisiti di idoneità professionale:

b) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per gli operatori economici stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XVI. al D.lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m., per attività conformi a quelle oggetto della gara;

[Nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici]: Il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento;

- Requisiti di capacità tecnica professionale:

c) Iscrizione nell'apposito Registro regionale delle Imprese Forestali dell'Emilia Romagna Categoria B , ai sensi delle Leggi Regionali 30/1981 e 17/2014, come aggiornato con determinazione n. 3053/2017;

[Nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici]: Il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento;

d) Di essere in possesso o comunque avere la piena disponibilità delle attrezzature necessarie alle lavorazioni oggetto della fornitura del materiale, per taglio, esbosco, cippatura, trasporto, deposito coperto di sufficiente capacità posto entro i confini dei Comuni dell'Unione del Frignano.

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'Allegato CVII parte II del Codice.

I requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) sotto il profilo temporale, devono sussistere al momento di presentazione dell'offerta, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e per l'aggiudicatario fino alla conclusione del contratto d'appalto.

Le imprese aventi sede in altri Stati aderenti all'Unione Europea potranno provare il possesso dei requisiti in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

In riferimento alla normativa vigente si osservano i seguenti **divieti**:

- **E' fatto divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale quando partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (Art 48, comma 7, del Dlgs 50/2016 e s.m.) in presenza di tale condizione si procederà **all'esclusione** dalla gara di **tutte** le imprese che si trovano in dette condizioni;
- I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 – lett b) e lett c), del Dlgs 50/2016 e s.m. sono tenuti ad indicare, in sede d'offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **fatto divieto** di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; **in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il/i consorziato/i**;

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.lgs n. 50/2016 e s.m., è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente alla aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del medesimo articolo e' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 48, comma 9, citato comporta l'annullamento della aggiudicazione o la nullità del contratto, nonchè l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

PARAGRAFO B) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 29/03/2019.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte

dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nelle presenti norme di gara.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

In ogni caso il concorrente esonera l'Ente da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

L'Ente si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla **collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i**.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

I Modelli M1, M2, sono messi a disposizione all'indirizzo internet (<http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/>) nella sezione dedicata alla presente procedura nonché sul sito dell'Unione dei Comuni del Frignano www.unione.frignano.mo.it.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Ente potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

PARAGRAFO C) DOCUMENTI DA PRESENTARE

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso SATER entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per le ore 12.00 del giorno 29/03/2019 pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Le BUSTE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVE ED OFFERTA ECONOMICA dovranno contenere rispettivamente, la seguente documentazione:

CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" AI FINI DELL'AMMISSIBILITÀ ALLA GARA:

1) **DICHIARAZIONE**, in carta semplice **FIRMATO DIGITALMENTE**, che potrà essere resa utilizzando **il modello M1 allegato al presente bando**, che dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante, con la quale l'operatore economico concorrente, attesta:

- 1). di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - b-bis False comunicazioni sociali di cui agli artt.li 2621 e 2622 del Codice Civile;
 - c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- "Avvertenza": questa dichiarazione deve essere riferita al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; ai soci e al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la rappresentanza ivi compresi gli institori, i procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e del socio unico persona*

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Questa dichiarazione deve essere riferita, inoltre, ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; detta dimostrazione dovrà essere resa a mezzo di autocertificazione dell'elenco degli atti e misure di dissociazione adottati dall'impresa con i relativi estremi identificativi.

L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

N.B. - Se gli elementi di cui alle lett a),b), b-bis c),d),e),f),g) non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente dichiarazione.

- 2) l'insussistenza, ai sensi dell'art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m., delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

“Avvertenza”: questa dichiarazione deve essere riferita al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; ai soci e al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la rappresentanza ivi compresi gli istitutori, i procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

- 3) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m., violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita, indicando l'ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica:

Avvertenza: Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

- 4) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

Avvertenza: Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

- 5) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e s.m. e in particolare:

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;

c):

- di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

- di non avere tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- di avere non avere dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
 - d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m. , non diversamente risolvibile;
- e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 50/2016;
- f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

Avvertenza: *l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;*

- i).i1 che l'impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68;

oppure, in alternativa:

i.2. che l'impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68, avendo un numero di dipendenti inferiore a 15 computabili ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L. 68/99 e dell'art. 1 comma 53 della L. nr. 247/2007;

oppure, in alternativa:

i. 3 che l'impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68 , avendo alle dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000;

- l)che il sottoscritto e ciascuno dei soggetti indicati nell' "Avvertenza", nell'anno antecedente alla data della presente lettera di invito:

I.1 non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;

oppure, in alternativa:

I.2 pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

oppure, in alternativa□

I.3 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981.

"Avvertenza": *questa dichiarazione deve essere riferita al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; ai soci e al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; ai membri del consiglio di amministrazione cui sa stata conferita la rappresentanza ivi compresi gli institori, i procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, ai*

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

N.B. - Se gli elementi di cui al punto I non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è necessari o che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti indicati nell'Avvertenza con le medesime modalità della presente dichiarazione

m):

m.1 di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ;

oppure, in alternativa:

m.2 di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione rispetto ad un altro partecipante; tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione, anche di fatto non ha influito sulla formulazione dell'offerta, **inseriti in separata busta chiusa.**

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

- 6)** di essersi recato/a sul posto dove debbono eseguirsi le forniture e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle forniture e di aver giudicato le forniture stesse realizzabili, il capitolato speciale di appalto adeguato e i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;
- 7)** di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione della fornitura nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia della fornitura in appalto;
- 8)** di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza per garantire l'esecuzione della fornitura nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verranno eseguite le forniture;
- 9)** di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, previste dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m., che dispone testualmente: "E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti."
- 10)** che l'impresa risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) dei **soggetti indicati nell'Avvertenza**, compresi anche i cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data della lettera di invito;

Avvertenza: *Se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere: i dati del titolare, di eventuali altre persone munite di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico; se si tratta di Società in nome collettivo deve contenere : i dati di tutti i soci e del direttore tecnico; se si tratta di Società in accomandita semplice, deve contenere: i dati di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico; i dati degli dei membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi gli institori e procuratori generali, dei membri degli organi*

con poteri di direzione o di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

11) 11a - di non essersi avvalsi di piani di emersione di cui alla legge 383 del 18.10.2001

Oppure

11b -di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18.10.2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;

12) di assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in attuazione della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni

13) - di aver adempiuto all'interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza e, in particolare, di aver provveduto alla nomina del Responsabile di prevenzione e protezione aziendale e del medico competente, "ove previsto" designati ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

14) - per i soli consorzi di cui all'art. 45 comma 1, lett. b) e c) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.: dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio , questi ultimi dovranno indicare a loro volta le imprese consorziate per le quali concorrono.

15) per le sole Cooperative o Consorzi di cui all'art. 45, comma 1 lett.b), del D.Lgs n. 50/2016 dichiarazione:

15a di iscrizione nell' Albo presso la competente Camera di Commercio

15b di iscrizione nell'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D.lgs n. 220/2002);

16) di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico- professionali:

a) Iscrizione nell'apposito Registro regionale delle Imprese Forestali dell'Emilia Romagna Categoria B , ai sensi delle Leggi Regionali 30/1981 e 17/2014, come aggiornato con determinazione n. 3053/2017;

[Nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici]: Il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento;

b) Di essere in possesso o comunque avere la piena disponibilità delle attrezzature necessarie alle lavorazioni oggetto della fornitura del materiale, per taglio, esbosco, cippatura, trasporto, deposito coperto di sufficiente capacità posto entro i confini dei Comuni dell'Unione del Frignano.

[Nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici]: Il requisito deve essere posseduto da almeno uno degli operatori facenti parte del raggruppamento.

17) indicazione dell'indirizzo di posta certificata (PEC) al fine dell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 commi 5 e 6 del D. lgs. N. 50/2016 e s.m.;

19) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari di concorrenti, tutti i concorrenti devono produrre la dichiarazione.

I consorziati, relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. dichiarano di concorrere, devono produrre la dichiarazione.

2) 2.1. CONSORZI:

- a)- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45 c.2 lett. e) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., dovranno presentare un elenco completo ed aggiornato dei consorzi e delle imprese consorziate, sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio; indicazione ai fini dell'applicazione dell'art. 48, comma 7 del citato D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e successive modifiche ed integrazioni.
- b) - i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 – lett. b) e lett.c) , del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio, questi ultimi dovranno indicare a loro volta le imprese consorziate per le quali concorrono (vedi precedente paragrafo C) busta n. 1, punto 1)“Dichiarazione” – punto n.14).

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui al precedente paragrafo C),punto1);

I consorziati, relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. dichiarano di concorrere, devono presentare la dichiarazione di cui al precedente paragrafo C), punto 1), (omettendo il punto n. 17).

2) 2.1. CONSORZI:

- a)- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45 c.2 lett. e) del D.lgs. n. 50/2016, dovranno presentare un elenco completo ed aggiornato dei consorzi e delle imprese consorziate, sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio; indicazione ai fini dell'applicazione dell'art. 48, comma 7 del citato D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
- b) - i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 – lett. b) e lett.c) , del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio, questi ultimi dovranno indicare a loro volta le imprese consorziate per le quali concorrono (vedi precedente paragrafo C) busta n. 1, punto 1)“Dichiarazione” – punto n.14).

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui al precedente paragrafo C),punto1);

I consorziati, relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. dichiarano di concorrere, devono presentare la dichiarazione di cui al precedente paragrafo C), punto 1) (omettendo il punto 17)).

2) 2.2 IMPRESE RIUNITE O CHE INTENDONO RIUNIRSI :

Si precisa che ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R.207/2010, le quote di partecipazione al raggruppamento di concorrenti, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

L'atto costitutivo del raggruppamento (per le imprese riunite) e l'impegno a costituirsi (per le imprese che intendono riunirsi) dovranno contenere, pertanto:

- l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento;
- il tipo di raggruppamento stesso che intendono costituire (orizzontale, verticale, misto);

2.2.1 PER LE IMPRESE RIUNITE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO:

- l'Impresa Mandataria deve presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui al precedente punto 1);

- ciascuna delle imprese Mandanti dovrà presentare la dichiarazione di cui al precedente punto 1) (omettendo il punto 17)).

L'impresa mandataria deve inoltre presentare:

- a) il mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito e irrevocabile conferitole dall'impresa/e mandante/i, risultante da scrittura privata autenticata (o copia di esso, autenticata) e conforme alle prescrizioni di cui all'art. 92 del DPR 207/2010;

b) la procura relativa al mandato di cui alla precedente lettera a) risultante da atto pubblico (o copia di esso autenticata).

Qualora il mandato e la procura di cui sopra siano conferiti con un unico atto, lo stesso deve essere redatto, a pena di esclusione, nella forma dell'atto pubblico.

Il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla società mandataria deve essere conferito prima della presentazione dell'offerta e contenere, altresì, le indicazioni sopra riportate (percentuale corrispondente alla quota di partecipazione, tipo di raggruppamento).

2.2.2.PER LE IMPRESE CHE INTENDONO RIUNIRSI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIARSI, AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 50/2016:

L'impresa indicata come mandataria dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui al paragrafo C) punto 1);

Le imprese indicate come mandanti dovranno presentare la dichiarazione di cui al paragrafo C) punto 1), (omettendo il punto 17).

Le imprese che intendono riunirsi, o consorziarsi, devono altresì **allegare apposita dichiarazione congiunta sottoscritta digitalmente, che potrà essere resa utilizzando il modello di dichiarazione M2 per RTI, scaricabile da SATER e dal sito Internet dell'Unione dei Comuni del Frignano <http://www.unionefrignano.mo.it>**, con la quale si impegnano in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La dichiarazione deve contenere, altresì le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dagli operatori economici riuniti o consorziati

In questo caso l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio.

Per quanto riguarda i rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del C.C. con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di RTI, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera m) del D.lgs. 50/2016.

3) GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL'OFFERTA,

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a **€ 2997,00** [2% del prezzo posto a base di gara, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice con Ente garantito Comune di **Sestola** .

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso sul Conto di Tesoreria del Comune di Sestola BANCO SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO FILIALE DI SESTOLA PIAZZA PASSERINI, 841029-SESTOLA (MO) che ha il seguente **CODICE IBAN:** _ IT27Q0503467040000000000241 indicando come causale che trattasi di garanzia provvisoria per l'appalto in oggetto, **indicando anche il codice CIG 783530061A** Comune di Sestola.

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non>

[legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf](#)

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsP

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/1/2018 n. 31 (G.U. 10/4/2018 n. 83) di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conformi agli schemi di polizza tipo contenuti nell' <<Allegato A - Schemi Tipo>> al predetto decreto;

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) "omissis"

8) "omissis"

9) "omissis"

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

A) in formato elettronico, allegata sul SATER:

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;

- sotto forma di copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione

di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

B) in formato cartaceo:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 inviata in busta chiusa, sigillata, con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e fatta pervenire al seguente indirizzo: CENTRALE COMMITTENZA c/o UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO, Via Giardini, 15– 41026 Pavullo nel Frignano (MO),

entro il medesimo termine per la presentazione delle offerte.

La busta dovrà riportare esternamente le seguenti informazioni: • Oggetto della gara: **“Fornitura e lavorazione di cippato per il riscaldamento degli edifici comunali” nel Comune di Sestola**, la ragione sociale della concorrente; • L'indirizzo del destinatario, La dicitura **“Caucione provvisoria – NON APRIRE”**.

La busta può essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato

a mano da un incaricato dell'Impresa concorrente – limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e il martedì e il giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30, fino al termine perentorio sopra indicato. L'Ente declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo; ciò vale anche per le buste inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali buste non verranno aperte e verranno dichiarate irricevibili in quanto tardive.

In caso di invio in formato cartaceo, la Ditta deve in ogni caso allegare a Sistema copia scannerizzata dei suddetti documenti cartacei.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante

4) COPIA SCANSIONATA DEL DOCUMENTO “PASOUE” di cui all’art. 2, comma 3. lettera b) della deliberazione ANAC nr. 157/2016 dell’Autorità, rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Nazionale Anticorruzione. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASOUE relativo all’ausiliaria.

NOTA: soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara,
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

La busta “Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**:

- **Offerta economica** predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La ditta concorrente compilerà l’offerta economica indicando la percentuale unica di ribasso sui prezzi unitari posti a base di gara (art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto).

Verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali.

- scansione del Mod. F 23 attestante il versamento dell'imposta di bollo di € 16,00 sull'offerta.

L'offerta economica e la dichiarazione dei costi manodopera e sicurezza, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente e per esteso come segue:

- dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari del soggetto concorrente;
- dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese;
- dal legale rappresentante dell'impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito.

Sono ammesse solo offerte in ribasso sui prezzi posti a base di gara .

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere si riterrà valida l'indicazione in lettere, salvo i casi di errore evidente.

L'offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dall'offerente.

Non sono ammesse offerte parziali e non sono ammesse offerte, anche indirettamente, subordinate a riserve e/o condizioni.

L'impresa mandataria esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. L'offerta dei concorrenti associati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei confronti delle eventuali imprese subappaltatrici e dei fornitori a norma dell'art. 48 comma 5, del D.Lgs. 50/2016 .

Nel caso di presentazione dell'offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, non ancora costituiti, la medesima dovrà, essere sottoscritta digitalmente da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti.

Eventuali offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli Organi competenti alla regolarizzazione fiscale.

L'offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, fermo restando che l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

PARAGRAFO D) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno **30/03/2019** _____ **alle ore 09**

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sul SATER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata alla presente procedura e sul sito internet dell'Unione dei Comuni del Frignano:

<http://www.unionefrignano.mo.it> nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante avviso su SATER e sul sito internet dell'Unione dei Comuni del Frignano: <http://www.unionefrignano.mo.it> fino al giorno antecedente le suddette date.

Il Seggio di gara, presieduto dal Coordinatore della intestata Unità Operativa Territoriale della Centrale Unica di Committenza alla presenza di due testimoni procederà, nella prima seduta pubblica

virtuale, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 7; **(infatti qualora si verificasse il caso previsto dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, la seduta di gara verrà temporaneamente sospesa per effettuare la richiesta ai concorrenti interessati, di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni/elementi necessari entro 4 giorni dalla data della richiesta medesima, precisando il contenuto e ed i soggetti che le devono rendere; in tal caso la data e l'ora della successiva seduta pubblica verranno rese note mediante avviso da pubblicarsi nel SATER e nel sito internet dell'Unione dei Comuni del Frignano: <http://www.unionefrignano.mo.it>**

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, **in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura**, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, il presidente del seggio di gara procederà allo sblocco delle offerte economiche e a prendere visione dei ribassi offerti da ciascun concorrente e alla formulazione della graduatoria previa eventuale esclusione delle offerte anomale da effettuarsi con le modalità illustrate al successivo paragrafo.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara il presidente del seggio di gara procederà sempre alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice in merito ai casi di **esclusione** da disporre per:

a) l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta amministrativa;

b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara,

c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il Presidente del seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

(VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE)

Come previsto nella presenti norme di gara ai sensi dell'art.97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 , nel testo vigente;

Il Presidente del seggio di gara, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica dei concorrenti ammessi, procederà, ai sensi del disposto dell'art.97, comma,2 del D.Lgs. n. 50/2016, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, alla individuazione delle offerte che sono pari o superiori a detta soglia ed alla proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore a detta soglia.

Nei conteggi per definire la soglia di anomalia delle offerte si terrà conto dei ribassi percentuali fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o

superiore a cinque. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

In caso di offerte con pari percentuale di ribasso in numero superiore al 20% indicato alle lettere a),b), dell'art. 97, comma 2, si procederà all'esclusione a prescindere dal numero delle offerte che presentino il medesimo ribasso.

In caso di offerte con pari percentuale di ribasso in numero superiore al 10% indicato alla lettera e), dell'art. 97, comma 2, si procederà all'esclusione a prescindere dal numero delle offerte che presentino il medesimo ribasso.

Si precisa inoltre che, come previsto dalla norma citata, la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci; in tal caso, il Presidente di gara si riserva di proporre l'aggiudicazione della gara nella stessa seduta, previa acquisizione dal responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del Dlgs. N. 50/2016, della dichiarazione che l'Amministrazione comunale non intende avvalersi della facoltà prevista dall'Art. 97 comma 6 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di presenza di offerte anomale, la Centrale Unica di Committenza stabilirà la data per una seconda seduta pubblica.

Il Presidente di gara si riserva, qualora sussistano adeguate motivazioni, di sospendere o interrompere la seduta di gara, adottando adeguate misure di custodia dei plichi, sino alla ripresa delle operazioni.

PARAGRAFO E) MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett.b) del D.lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale offerto sui prezzi posti a base di gara.(art. 9 del Capitolato Speciale di appalto).

Ai sensi dell'art.97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nel testo vigente, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a 10.

Saranno ammesse solo offerte in ribasso sui prezzi posti a base di gara .

Il Comune di Sestola si riserva di aggiudicare i lavori o anche in caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua o di non aggiudicare.

In caso di offerte uguali si procederà ai sensi di legge.

PARAGRAFO F) GDPR2019/679

In conformità agli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), la informiamo che l'Unione dei Comuni del Frignano con sede legale in Via Giardini 15 Pavullo nel Frignano (Mo) – Cap. 41026 in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati afferenti la gestione della procedura di gara (identificativi, particolari e relativi a condanne penali e reati) per le finalità indicate nel presente bando. I dati particolari (es. stato di salute, origini razziali e/o etniche...) sono quelli definiti dall'articolo 9 del GDPR. I dati relativi a condanne penali e reati (desumibili dal casellario giudiziario) sono quelli definiti dall'art. 10 del GDPR. I dati saranno trattati da personale opportunamente incaricato dal Titolare su supporti cartacei e informatici e saranno comunicati all'esterno solo se necessario per l'espletamento delle finalità del presente bando. I dati saranno diffusi solo nei casi previsti dalla legge. Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) ai sensi dell'art. 37 del GDPR i cui dati di contatto sono: dpo-team@lepida.it.

In qualunque momento il candidato potrà richiedere l'informativa estesa ed ottenere la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR inviando una mail a centralecommittenza@unionefrignano.mo.it. La firma apposta in calce alla domanda varrà anche

come autorizzazione all'Unione dei Comuni del Frignano ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando e per le finalità istituzionali connesse e conseguenti.

Si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
- conservati fino alla conclusione del procedimento presso l'ufficio della Unità Operativa Territoriale per i Comuni di Lama Mocogno, Polinago, Montecreto, Sestola e Fanano della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Frignano, (sede del Comune di Lama Mocogno).

PARAGRAFO G) AVVERTENZE

SI TENGA ALTRESÌ PRESENTE QUANTO SEGUE:

- La Centrale Unica di Committenza si riserva la facoltà di modificare, prorogare, di revocare il bando di gara, nonché di non aggiudicare provvisoriamente il servizio per motivi di pubblico interesse;
- Non saranno ammesse offerte condizionate od espresse in modo indeterminato.
- Non saranno accettate offerte nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta; offerte parziali, condizionate a clausole non previste; nel caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
- il Presidente di gara procederà alla proposta di aggiudicazione.

- La stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

- La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, in capo al concorrente rimasto miglior offerente avverrà, ai sensi dell'art.81,comma 2 del dlgs. N. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato-AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

-Il Comune di Sestola previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., provvede all'aggiudicazione mediante apposita determinazione del funzionario competente. Si precisa che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito, nel comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.. L'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Divenuta efficace l'aggiudicazione la stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni, salvo un diverso maggior termine conseguente ad un differimento espressamente concordato tra la stazione appaltante e l'aggiudicataria.

Oneri a carico dell'impresa aggiudicataria:

- L'aggiudicatario dovrà provvedere alla costituzione della polizza di assicurazione per danni di esecuzione, della polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 nei modi previsti dalla normativa vigente e dal capitolato speciale;
- L'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016;
- sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e alla sua registrazione.

L'adempimento degli obblighi indicati costituisce presupposto per la stipulazione del contratto. Pertanto, nel caso l'impresa aggiudicataria non fornisca le dichiarazioni, le documentazioni le informazioni richieste, ovvero risulti sfornita dei requisiti richiesti o inadempiente a obblighi cogenti di legge, l'Amministrazione appaltante procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con atto motivato, aggiudicando i lavori al concorrente secondo in graduatoria. Nei confronti del nuovo aggiudicatario l'Amministrazione procederà ai riscontri di cui sopra, con le stesse modalità e le stesse conseguenze.

Per quanto non qui specificato, si richiamano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di appalti pubblici.

Lama Mocogno li 19/03/2019

IL COORDINATORE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

Unità operativa territoriale per i Comuni di Lama Mocogno, Polinago, Montecreto, Sestola e Fanano

*Originale firmato digitalmente
ai sensi di legge*